



Bruxelles, 19 gennaio 2018

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SUI REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE E SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI RILASCIATI ALLA GENTE DI MARE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato<sup>1</sup> preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")<sup>2</sup>. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"<sup>3</sup>.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei marittimi soggetti alla direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare<sup>4</sup> e alla direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati della gente di mare rilasciati dagli Stati membri<sup>5</sup> sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali sui requisiti minimi e sul reciproco riconoscimento dei certificati della gente di mare non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze per la **validità dei certificati** saranno in particolare quelle descritte di seguito.

- A norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/106/CE, la gente di mare in servizio a bordo di una nave battente bandiera di un determinato Stato membro dell'Unione

---

<sup>1</sup> I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

<sup>3</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>4</sup> Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

<sup>5</sup> Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

deve essere titolare del certificato di competenza o del certificato di addestramento (di seguito "i certificati") rilasciati da tale Stato membro, da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE. Lo Stato membro della nave riconosce i certificati rilasciati alla gente di mare dagli altri Stati membri o dai paesi terzi riconosciuti, affinché tali certificati siano validi nello Stato membro stesso. Vi sono due procedure di riconoscimento distinte.

- L'articolo 3 della direttiva 2005/45/CE stabilisce che ogni Stato membro deve riconoscere i certificati rilasciati alla gente di mare dagli altri Stati membri: il riconoscimento di tali certificati (da parte dello Stato membro della nave) deve essere corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.
  - L'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2008/106/CE prevede che uno Stato membro possa decidere di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti.
- Dalla data del recesso i certificati rilasciati alla gente di mare dal Regno Unito non possono più essere presentati per la convalida attestante il riconoscimento da parte di uno Stato membro dell'Unione a 27 a norma della direttiva 2005/45/CE.

Le convalide attestanti il riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dal Regno Unito emesse a norma della direttiva 2005/45/CE dai 27 Stati membri dell'Unione prima della data del recesso continueranno a essere valide fino alla loro scadenza. I comandanti o gli ufficiali in possesso di una "convalida attestante il riconoscimento" emessa da un determinato Stato membro potranno continuare a lavorare a bordo delle navi battenti la bandiera di tale Stato membro. Non potranno tuttavia cambiare e lavorare a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro sulla base del certificato rilasciato dal Regno Unito, dato che sarà venuta meno la base per il riconoscimento del certificato da parte di quest'altro Stato (direttiva 2005/45/CE).

- Dalla data del recesso il riconoscimento da parte di uno Stato membro dell'Unione a 27 dei certificati rilasciati alla gente di mare dal Regno Unito sarà soggetto alle condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE<sup>6</sup>, conformemente al nuovo stato giuridico di paese terzo assunto dal Regno Unito.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Il sito web della Commissione sui trasporti marittimi ([https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime\\_en](https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en)) riporta informazioni generali. Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Mobilità e trasporti

---

<sup>6</sup> L'elenco dei paesi terzi riconosciuti a livello unionale è stato pubblicato nella GU C 261 dell'8.8.2015, pag. 25. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco, il Montenegro è stato riconosciuto dalla decisione di esecuzione della Commissione pubblicata nella GU L 107 del 25.4.2017, pag. 31, l'Etiopia è stata riconosciuta dalla decisione di esecuzione della Commissione pubblicata nella GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 43, e le Figi sono state riconosciute dalla decisione di esecuzione della Commissione pubblicata nella GU L 202 del 3.8.2017, pag. 6.